

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA**



**DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO AMIANTO**

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTA** la legge 27 marzo 1992 n. 257, “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- VISTO** l’art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 “ Disposizioni in campo ambientale”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n. 101;
- VISTE** le Linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 29 luglio 2004;
- VISTA** la legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”;
- VISTO** in particolare l’art. 5, c. 2, della richiamata legge regionale, che prevede l’istituzione, presso l’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della Protezione Civile, del Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con l’obbligo di indicare il tipo, la quantità, ed il livello di conservazione dell’amianto nonché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica. In tale Registro confluiscono tutti i dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dall’A.R.P.A., dalle Aziende sanitarie provinciali e dagli Enti locali nonché il censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell’amianto;
- RITENUTO** di dovere dare attuazione alle sopracitate disposizioni normative, definendo le modalità per la iscrizione al Registro;

DECRETA

- Art.1** Per le finalità in premessa, in attuazione all’art. 5, c. 2, l. r. 29 aprile 2014 n. 10 è istituito, presso l’Ufficio amianto del Dipartimento reg.le della Protezione Civile, il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto;
- Art. 2** L’iscrizione al registro avverrà utilizzando l’allegato 1 delle Linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 29 luglio 2004, che costituisce parte integrante del presente Decreto;
- Art. 3** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art 68, c. 5, l. r. 21/2014 come sostituito dall’art. 98, c. 6, l. r. 9/2015 per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall’emissione a pena di nullità dell’atto.

Il Dirigente Coordinatore Ufficio Amianto
R. Di Piazza

7 MAR 2016



Il Dirigente Generale
C. Fofi